



26202/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

DIRITTI  
PERSONALITA'  
STATUS

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA Rel. Consigliere

Ud. 23/06/2017 - CC

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere

Ud. G.N. 19841/2016

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Rep.

G.P. del 28-4-17  
Ord. Avv. Trest  
n. 736/17

F.N.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 19841-2016 proposto da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, effettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELL'UNIVERSITA' 11, presso lo studio dell'avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA BALLERINI,

- ricorrente -

*contro*

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, PUBBLICO MINISTERO PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 58/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/01/2016;

6980  
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

**Rilevato che:**

la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento, da parte della competente Commissione territoriale, di qualsiasi forma di protezione internazionale in favore dell'appellante sig. ██████████ ██████████, cittadino pakistano di fede sciita, il quale sosteneva, in particolare (per quanto ancora rileva), di essere vittima di minaccia grave da parte del gruppo terroristico di fede sunnita Sipah-e-Sahaba; il sig. Ishtiaq ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha resistito l'intimato Ministero dell'Interno;

**Considerato che:**

il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la Corte d'appello, nel disattendere la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, sia venuta meno al suo obbligo di "cooperazione istruttoria", è fondato sotto l'assorbente profilo della violazione di norme di diritto nell'indagine sulla sussistenza, nelle regione pakistana di provenienza del ricorrente, di una situazione di conflitto armato a base della violenza indiscriminata fonte della minaccia grave per il richiedente protezione internazionale;

a tal proposito, infatti, la Corte d'appello ha osservato che l'instabilità politico-istituzionale non corrisponde alla fattispecie di cui al richiamato art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007; che il Sipah-e-Sahaba era considerato dal Governo pakistano organizzazione terroristica, perseguita come tale con previsione della pena di morte; che era stato lo stesso appellante a riferire che, in occasione di un evento religioso

organizzato nella sua casa nel 2013 e culminato con un attacco terroristico, la comunità sciita aveva organizzato una difesa armata (il che dimostrava la capacità della stessa di opporsi alla violenza) e che era intervenuta la polizia (sintomo, questo, dell'esistenza di un sistema di protezione attivo in presenza di fatti rilevanti);

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, però, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi (tra l'altro) della richiamata lett. c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto (Cass. 14998/2015, 7333/2015, 24064/2015, 13172/2013, 16202/2012, 10202/2011, 26056/2010, 27310/2008, quest'ultima resa a sezioni unite) e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione (cfr. le già richiamate Cass. 14998/2015, 24064/2015, 13172/2013, 10202/2011);

la Corte d'appello ha dunque errato nell'omettere una verifica d'ufficio della situazione in cui versa la regione pakistana di provenienza del richiedente protezione sulla base delle informazioni di cui sopra, sia nel giustificare, implicitamente, tale omissione con le dichiarazioni rese dallo stesso richiedente, essendo i fatti da lui riferiti risalenti al 2013;

il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancanza o il carattere apparente della motivazione con cui è stato trascurato l'esame di una denuncia presentata dal ricorrente alla polizia pakistana e del certificato medico attestante violenze subite, è assorbito, data la necessità del riesame della questione della sussistenza della minaccia di cui alla lett. c) dell'art. 14, cit.;



il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno 2017.

Il Presidente

Massimo Dogliotti

Depositata in Cancelleria

Oggi - 3 NOV. 2017



*María Pia Sbordoni*  
IL CANCELLIERE  
María Pia Sbordoni

*María Pia Sbordoni*  
IL CANCELLIERE  
María Pia Sbordoni